Alleggerito il regime autorizzatorio per i piccoli impianti di trattamento delle acque

Reflui, burocrazia più snella

Non è più necessario l'ok per immissioni in atmosfera

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Burocrazia ambientale più leggera per i piccoli impianti di trattamento delle acque che utilizzano «linee di trattamento fanghi», ossia strutture dedicate a processare i particolari residui formatisi nel procedimento depurativo. Grazie al nuovo decreto del 15 gennaio 2014 del Minambiente, i titolari di alcuni impianti non saranno più obbligati a chiedere, oltre all'autorizzazione per realizzazione ed esercizio della struttura, quella relativa alle immissioni in atmosfera. L'alleggerimento arriva mediante la riformulazione diretta del dlgs 152/2006 (c.d. «Codice ambientale») operata dal nuovo regolamento del Dicastero verde pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dello scorso 10 febbraio 2014 n. 33.

La novità. Il decreto riformula l'elenco (contenuto nella Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del dlgs 152/2006) degli impianti e delle attività potenzialmente considerati a «emissioni scarsamente rilevanti» agli effetti dell'inquinamento atmosferico dall'articolo 272 dello stesso «Codice ambientale» e in virtù di ciò (ricorrendo le altre condizioni più avanti esposte) esentati dalla relativa autorizzazione ordinaria alle emissioni in aria imposta in via generale dal precedente articolo 269 agli stabilimenti che gettano inquinanti nell'aria. In particolare, entrano a far parte del novero degli stabilimenti astrattamente ammessi alla deroga burocratica (fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti massimi di emissione in aria previsti dallo stesso dlgs 152/2006) le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque reflue con potenzialità inferiore: a 10 mila abitanti per trattamenti di tipo biologico; a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; a entrambi i citati parametri per trattamenti sia biologici che chimico/fisici. Con il nuovo decreto il Minambiente chiarisce invece che restano fuori dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque «a fini di potabilizzazione», le quali non producono, per la natura stessa di tali attività, emissioni in atmosfera.

Le conseguenze. L'inclusione dei primi citati stabilimenti nell'elenco degli impianti «a basso impatto» atmosferico non vale però a escluderne in assoluto l'assoggettabilità alle procedure autorizzatorie di settore. E ciò in primo luogo perché, per espressa disposizione del ricordato articolo 272 dello stesso «Codice ambientale», la deroga all'autorizzazione ordinaria imposta dall'articolo 269 citato non vale per gli stabilimenti con emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (individuate dalla parte II dell'allegato I alla Parte V del dlgs 152/2006) e per le attività con utilizzo di sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (dal dlgs 52/1997). In secondo luogo perché anche laddove gli stabilimenti in parola siano effettivamente esentati (ricorrendo le descritte condizioni) dall'autorizzazione ordinaria citata, potrebbero comunque essere obbligati ad aderire alle «autorizzazioni di carattere generale» che gli enti territoriali competenti (regione, provincia autonoma o diverse autorità da loro indicata) hanno facoltà di imporre a determinate attività in forza dello stesso articolo 272, dlgs 152/2006, e ciò pretendendo anche il rispetto di particolari valori limite di emissione e di regole su costruzione, esercizio, campionamento e periodicità dei controlli. L'eventuale presenza di una «autorizzazione di carattere generale», lo ricordiamo, fa altresì scattare per il titolare dell'impianto l'obbligo di aderirvi tramite lo «Sportello unico per le attività produttive». A imporre la strada del c.d. «Suap» per l'adempimento in parola è il dpr 59/2013, il provvedimento che dallo scorso 13 giugno 2013 detta le regole procedurali (meglio note come «autorizzazione unica ambientale») che le imprese a ridotto impatto sull'ecosistema devono seguire per poter ottenere i titoli abilitativi previsti dalla normativa ambientale. Il dpr 59/2013 lascia infatti alle imprese che devono unicamente aderire ad una «autorizzazione di carattere generale» alle emissioni in atmosfera libera scelta se ricorrere o meno all'«Aua», ma le obbliga in ogni caso a rivolgendosi al citato ufficio comunale competente per i procedimenti amministrativi che riguardano avvio e modifiche delle attività produttive.

© Riproduzione riservata

Impianti di trattamento delle acque, cosa cambia

La novità	Sono potenzialmente considerati ad «emissioni scarsamente rilevanti» in atmosfera le linee di trattamento dei fanghi di impianti di trattamento di acque reflue con potenzialità inferiore: • a 10 mila abitanti per trattamenti di tipo biologico; • a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico-fisico; • ad entrambi i citati parametri per trattamenti sia biologico che chimico-fisico.
Le conseguenze giuridiche	• Esenzione dall'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera degli impianti, a condizione che non prevedano la presenza di sostanze pericolose (articoli 269 e 272, dlgs 152/2006). • Obbligo di adesione, qualora presente, all'«autorizzazione di carattere generale» adottata dall'Ente territoriale di competenza (tramite procedura «Aua» o semplice ricorso al «Suap»).

La Corte Ue: consegna dei rifiuti solo ad autorizzati

La responsabilità dell'impresa produttrice di rifiuti per il loro corretto trattamento tecnico cessa con il conferimento dei residui ad altro soggetto di cui si sia preventivamente verificata l'idoneità alla relativa gestione in ossequio alle norme in materia di autorizzazione. Questo il chiarimento offerto dalla Corte Ue di giustizia con sentenza 3 ottobre 2013 n. C-113/12 in merito al rispetto delle norme sulle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti lungo la filiera dei rifiuti. Chiarimento relativo alle norme comunitarie che deve, però, essere necessariamente letto congiuntamente alle particolari regole nazionali sul tracciamento dei rifiuti.

- La posizione della Corte Ue. Quella della Corte europea di giustizia è una lettura fondata sulla direttiva madre in materia di rifiuti che (con continuità normativa dalla versione 75/442 all'ultima del 2008, la n. 98) da un lato pone in capo al «detentore» la responsabilità della loro corretta gestione e dall'altro (al fine di garantire la massima tutela dell'ambiente) ne consente la cessione ad altro soggetto per l'effettuazione delle operazioni necessarie a patto che quest'ultimo sia in possesso dell'abilitazione necessaria alle operazioni di trattamento. Soddisfatta quest'ultima condizione, sottolinea la Corte, al «cedente» che ha effettivamente controllato l'esistenza di tale autorizzazione nessun rimprovero può muoversi per il mancato effettivo rispetto delle norme tecniche di trattamento.

- Le regole nazionali. Sul piano interno, a obbligare il «cedente» alla verifica dell'autorizzazione in capo al soggetto privato cui i rifiuti sono conferiti sono gli articoli 178 e 188 del dlgs 152/2006 (laddove si impongono sia il principio di precauzione che l'espressa prescrizione di controllo sul detentore, che «consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato»). A queste vanno però aggiunte le più particolari disposizioni relative al tracciamento dello spostamento dei rifiuti, sia che avvenga tramite lo storico regime cartaceo (formulario di trasporto dei rifiuti) che attraverso il nuovo sistema di controllo telematico (il noto Sistri, già in vigore dallo scorso 1° ottobre 2013 per i gestori). In caso di utilizzo del primo sistema, il detentore che consegna i rifiuti ad altro soggetto (autorizzato) è infatti esonerato da responsabilità solo ove riceva il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero ove alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del documento. In caso di utilizzo del «Sistri» (dal prossimo 3 marzo 2014 obbligatorio anche per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi) la responsabilità del soggetto che li conferisce è invece esclusa solo con il ricevimento, tramite l'apposita casella di posta elettronica attribuitagli dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di trattamento o, in caso di mancato ricevimento della stessa nei 30 giorni successivi al conferimento al trasportatore, di una relativa segnalazione fatta sia al Sistri che alla provincia competente. Nel caso di tracciamento «ibrido», il soggetto conferente che non opera in ambiente Sistri (come il produttore di rifiuti speciali non pericolosi, per il quale l'utilizzo del sistema telematico è mera facoltà) che consegna i rifiuti a «soggetto Sistri» vede la sua responsabilità venire meno solo con la ricezione, o denuncia dei mancata ricezione, della copia cartacea della «scheda Sistri-Area Movimentazione» che il gestore dell'impianto di trattamento deve trasmettergli all'atto dell'accettazione dei rifiuti.